

Repertorio n.

Fascicolo n.

CONVENZIONE

PER LA CESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' SU AREA GIA' CONCESSA

IN DIRITTO DI SUPERFICIE

(ART. 31, COMMI DA 45 A 49-TER, DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno del mese di

gennaio in Scandicci, nel mio studio Via Turri n.c.6.

Avanti a me Dottor Tommaso Tavassi Notaio in Scandicci,

iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti

di Firenze, Pistoia e Prato,

sono presenti i Signori:

Dott. [omissis] nato a [omissis] il [omissis], domiciliato per

la carica presso l'ente di cui in appresso, il quale dichiara

di intervenire al presente atto, non in proprio, ma nella sua

qualità di dirigente del Settore 2 - Servizi Amministrativi

del "COMUNE DI SCANDICCI", con sede in Scandicci (FI), codice

fiscale: 00975370487 in virtù della carica che ricopre in for-

za dell'art. 69 del vigente Statuto Comunale, tale nominato

con disposizione di conferimento incarichi dirigenziali del

Sindaco del Comune di Scandicci n. 394 del 1° ottobre 2020 che

in copia conforme si trova allegata sotto lettera 'A' all'atto

de me notaio ricevuto in data 30 dicembre 2020 rep.46058/19480

registrato a Firenze il 5 gennaio 201 al n. 195 serie 1T ed

altresi in esecuzione della determina emessa in data

n..... che in copie conforme all'originale rilasciata da detto

Comune in data

si allega al presente atto sotto lettere "A", omessane da me

Notaio la lettura per dispensa avutane dai Comparenti.

[omissis] nata a [omissis] il [omissis], residente a

[omissis], non in proprio ma nella sua qualità di procuratrice

speciale dei propri genitori signori

[omissis] nato a I[omissis] il [omissis] codice fiscale:

[omissis] e

[omissis] nata a [omissis] il giorno [omissis], codice fisca-

le: [omissis], residenti a [omissis], coniugi in regime di co-

munzione legale dei beni, a quanto appresso autorizzata in for-

za di procura speciale da me Notaio ricevuta in data 21 set-

tembre 2020 rep.45727, che in originale si allega al presente

atto sotto lettera "B", omessane da me Notaio la lettura per

dispensa avutane dai comparenti.

I comparenti della cui identità personale io sono certo, pre-

via dichiarazione che i rispettivi dati anagrafici, numero di

C.F. e regime patrimoniale sopra indicati, sono esatti e veri-

tieri, cittadini italiani residenti in Italia.

PREMESSO:

- che con atto di convenzione ai rogiti del Notaio Francesco

Feri rep. 13644/6817 del 19 maggio 1979, registrato a Firenze

(atti pubblici) il 17 luglio 1979 al n.8557 il Comune di Scan-

dicci ebbe a concedere alla società "SO.C.E.T. spa" (Società

Costruttori Edili spa) il diritto di superficie sulle aree

costituenti i lotti edificabili e le aree accessorie, di com-

plessivi mq. 37.386 effettivi e mq.37.425 catastali.

Con riferimento al tipo di frazionamento catastale n.36 del

1979, al N.C.T. del Comune di Scandicci tali aree risultavano

ricomprese nel Foglio di mappa catastale n.15 con la seguente

identificazione:

a) Lotto A: particelle n.337 (ex 129/b) di mq. 3.990, n.330

(ex 238/g) di mq.90 e n.339 (ex 130/b) di mq.2.320;

b) Lotto B: particelle n.342 (ex 130/e) di mq.540 n.344 (ex

92/b) di mq. 6.230 e n.348 (ex 209/c) di mq.1.270;

c) Lotto C: particelle n.324 (ex 183/c) di mq.1.300 n.354 (ex

189/c) di mq. 150, n.357 (ex 194/c) di mq.120, n.359 (ex

239/b) di mq.1.180 e n.363 (ex 89/c) di mq.2.350;

d) Lotto D: particelle n.366 (ex 89/f) di mq.2.930 n.369 (ex

206/b) di mq. 550, n.332 (ex 238/i) di mq.1.230, n.373 (ex

90/c) di mq.1.980;

e) Lotto E: particelle n.381 (ex 100/e) di mq.2.180 n.376 (ex

90/f) di mq. 610, n.380 (ex 100/d) di mq.2.210;

f) Aree accessorie: particelle n.374 (ex 90/d) di mq.570 n.331

(ex 238/h) di mq. 80, n.370 (ex 206/c) di mq.980, n.367 (ex

89/g) di mq.90, n.328 (ex 238/e) di mq.670, n.334 (ex 238/m)

di mq.730, n.341 (ex 130/d) di mq.530, n.349 (ex 209/d) di

mq.130, n.347 (ex 209/b) di mq.630, n.345 (ex 92/c) di mq.170,

n.340 (ex 130/c) di mq.990, n.368 (ex 89/h) di mq.400, n.361

(ex 239/d) di mq.5 e n.336 (ex 184/c) di mq.220

- con successivo atto ai rogiti dott. Francesco Feri rep.

n.20809/9098 del 23 settembre 1983, furono apportate alcune

modifiche al predetto atto di convenzione del 19 maggio 1979

senza modificare le sopra citate assegnazioni in diritto di

superficie;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.106 del 1° aprile

1999, esecutiva ai sensi di legge, fu approvata la presa in

carico delle opere di urbanizzazione primaria realizzate dalla

"Società Concessionaria SO.C.E.T. (Società Costruttori Edili

Toscani) in adempimento degli obblighi assunti con il precita-

to atto di convenzione rep. 13644/6817 del 19 maggio 1979,

nonchè approvata la retrocessione al Comune di Scandicci delle

aree accessorie già concesse in diritto di superficie e non

occupate dalla realizzazione di fabbricati commerciali e la

retrocessione di un'area di mq. 90, originariamente concessa

in diritto di superficie alla predetta Società per la realiz-

zazione di un edificio residenziale (lotto A) ma che effettivi-

vamente risultava costituire una porzione dell'area di sedime

e di pertinenza del fabbricato destinato a Centro Sociale, an-

ch'esso oggetto di trasferimento al Comune sulla base degli

obblighi convenzionali a suo tempo sottoscritti;

- con atto di correzione catastale ed adempimento di conven-

zione urbanistica ai rogiti del Notaio Dott. Massimo Ersoch

rep. 65780/15232 del 27 ottobre 1999, registrato a Firenze il 16 novembre 1999 fu corretta l'indicazione catastale delle aree accessorie previste nell'atto di convenzione n. 13644/6817 del 19 maggio 1979 precedentemente citato e quindi trasferite al Comune di Scandicci in adempimento di quanto previsto negli atti convenzionali a suo tempo sottoscritti, le opere di urbanizzazione primaria ed il fabbricato destinato a Centro Sociale, realizzate dalla Società SO.C.E.T. S.p.a. (Società Costruttori Edili Toscani) nonché le relative aree di pertinenza, ivi compresa la predetta area di mq.90, originariamente concessa in diritto di superficie alla stessa Società per la realizzazione di un edificio residenziale (lotto A) ma effettivamente costituente area di sedime e di pertinenza del predetto Centro Sociale;

- a seguito di tali rettifiche e degli atti di aggiornamento catastale le aree effettivamente concesse in diritto di superficie per la realizzazione degli alloggi di edilizia economica e popolare nel piano P.E.E.P. di Vingone Comparto Ovest - Intervento SO.C.E.T. S.p.a. risultavano essere identificate al N.C.T. del Comune di Scandicci nel foglio di mappa catastale n.15 dalle seguenti particelle:

a) Lotto A: particelle n.337 (ex 129/b) di mq.3.990 n.339 (ex 130/b) di mq.2.320;

b) Lotto B: particelle n.342 (ex 130/e) di mq.540, n.344 (ex 92/b) di mq.6.230 e n.348 (ex 209/c) di mq.1.270;

c) Lotto C: particelle n.324 (ex 183/c) di mq.1.300, n.354 (ex 189/c) di mq.150, n.357 (ex 194/c) di mq.120, n.359 (ex 239/b) di mq.1.180 e n. 363 (ex 89/c) di mq.2.350;

d) Lotto D: particelle n.366 (ex 89/f) di mq.2.930, n.369 (ex 206/b) di mq.550, n.332 (ex 238/i) di mq.1.230, e n.373 (ex 90/c) di mq.1.980.

e) Lotto E: particelle n.381 (ex 100/e) di mq. 2.180, n.376 (ex 90/f) di mq. 610 e n.380 (ex 100/d) di mq.2.210;

- Sul Lotto C è stato realizzato un edificio residenziale denominato "Comparto "C" di complessivi n.50 alloggi, in forza delle concessioni edilizie n.648/79, 1183/82, e 1474/83 (Sanatoria) che ha costituito il condominio del complesso immobiliare sito in Scandicci (Firenze) loc. Vingone Via Ponte di Formicola dal n.c.75 al n.c.85;

- che la sopra individuata area relativa al Lotto C risulta pervenuta in proprietà al Comune di Scandicci in forza dell'atto di cessione ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Scandicci del 30 gennaio 1980 rep. 4769 e trascritto a Firenze il dì 8 aprile 1980 al n. 6061 (per le particelle 324 e 354) e con atto di compravendita ai rogiti dott.ssa Vilma Cerulli coadiutrice del Notaio Massimo Cavallina del 21 luglio 1980 rep. 34273/5580 e trascritto a Firenze il 13 agosto 1980 al n. 14728 (per le particelle 357,359 e 363).

- conseguentemente all'edificazione sul lotto C del fabbricato denominato Comparto "C" è stata presentata all' U.T.E. di Fi-

renze (oggi Ufficio del Territorio di Firenze) la denuncia di cambiamento nello stato dei terreni (mod.3/SPC) n. 36476

del 19 aprile 1982;

- a seguito della predetta denuncia di cambiamento la rappresentazione catastale dell'area relativa al Lotto C, risulta essere la seguente:

Al Catasto Terreni del Comune di Scandicci foglio di mappa 15, particelle 324, e 363 (edificio e resede pertinenziale esclusivo) di mq. 5.100 (cinquemila cento);

- che con atto di compravendita autenticato dal notaio Maria Valeria Acquaro di Firenze in data 9-12-14 dicembre 1983 rep.10051-10057-10082/4535, trascritto a Firenze il 28 dicembre 19883 al n. 19669. i signori [omissis] (in regime di comunione legale dei beni con la signora [omissis]) ebbe ad acquistare la proprietà superficiaria dell'alloggio con relative pertinenze, realizzato sul lotto edificabile C, come sopra indicato, sito in Scandicci Via Ponte di Formicola n.c.85, al piano quarto (quinto fuori terra) con ingresso dalla seconda porta a sinistra per chi salga le scale condominiali di vani cinque oltre servizi ed accessori con annessi cantina al piano terreno C/16 e posto macchina coperto 46, al piano terreno, rappresentati al Catasto Fabbricati del Comune di Scandicci nel Foglio 15 Particella 363 sub.29 (quartiere e cantina) sub.96 (posto macchina coperto) per una quota millesimale di proprietà condominiale pari a 22,880/1000 (ventidue virgola

ottocentoottanta millesimi);

- che ai signori [omissis] e [omissis], il Comune di Scandicci aveva offerto, con nota del 24 gennaio 2005 prot. 3008 la cessione in proprietà, pro-quota, dell'area già concessa in diritto di superficie, come sopra indicata, riferita all'alloggio e relative pertinenze, come sopra identificato;

- che i signori [omissis] e [omissis] avevano provveduto al versamento del corrispettivo a suo tempo richiesto pari ad Euro 16.598,87, come da bonifico emesso dalla Banca Cr Firenze spa in data 25 maggio 2009 (bolletta n.0002660) per l'importo di Euro 16.598,87 (sedicimilacinquecentonovantotto virgola ottantasette) al quale tuttavia non è stato fatto seguito la stipula dell'atto;

- che nel periodo intercorrente tra la data del versamento sopra citato e il periodo attuale sono sopravvenute modifiche normative che hanno stabilito nuove modalità di calcolo del detto corrispettivo;

- che il Comune di Scandicci, con deliberazione del Consiglio Comunale n.106 del 27 novembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato:

'1) di stabilire che il comune può cedere in proprietà le aree già risultanti di proprietà dell'Amministrazione Comunale ricomprese nei piani approvati a norma della legge 18.04.1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22.10.1971, n.865, già concesse in diritto di superficie ai

sensi dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971, con le modali-

tà previste nei commi da 45 a 49 dell'art. 31 della legge

23.12.1998, n. 448;

'2) di stabilire che in conformità a quanto previsto dal comma

47 dell'art. 31 della legge n. 448 del 1998, come in premessa

specificato, la trasformazione del diritto di superficie in

diritto di piena proprietà sulle predette aree avverrà a se-

guito di proposta da parte del comune e di conseguente accet-

tazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro

pertinenze, per la corrispondente quota millesimale di pro-

prietà, dietro pagamento di un corrispettivo determinato sulla

base di quanto indicato al comma 48 del medesimo articolo di

legge ... e stabilendo altresì che in caso di valori negativi

o nulli sarà considerato pari a zero;

'6) di confermare che, in conformità a quanto indicato al com-

ma 46 dell'art. 31 della legge 23.12.1998 n. 448, nel caso di

cessione della proprietà dell'area, le convenzioni già stipu-

late ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971 per la

concessione del diritto di superficie, saranno sostituite da

nuove convenzioni redatte sulla base degli schemi allegati

'sub. 1' o 'sub. 4' al presente atto, quale parte integrante e

sostanziale, come meglio a seguito specificato;

'8) di stabilire che in conformità a quanto indicato nei commi

49-bis e 49-ter dell'art.31 della legge 23.12.1998 n. 448,

contestualmente alla trasformazione del diritto di superficie

in diritto di proprietà sulle aree comprese nei piani approvati a norma della legge n. 167 del 1962 o delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge n. 865 del 1971, qualora ne ricorra il caso e su richiesta dell'interessato, il Comune potrà concedere, solo dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento e previa corresponsione di un corrispettivo come a seguito individuato, di eliminare il vincolo relativo alla determinazione del prezzo massimo di cessione e locazione delle singole unità abitative, e loro pertinenze, derivante dall'applicazione di quanto indicato nel comma 46 dell'art. 31 della legge n. 448 del 1998;';

'14) di approvare lo schema di convenzione allegato sub. 4 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, da stipulare in forma pubblica, soggetta a trascrizione, nel caso di attivazione della procedura di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà con contestuale eliminazione del vincolo del prezzo massimo di cessione e di locazione delle singole unità abitative e loro pertinenze, dando atto che detta convenzione sostituirà le vigenti convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971, per la concessione del diritto di superficie sulle aree comprese nei piani approvati a norma della legge n. 167 del 1962 o delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge n. 865 del 1971;'

nonché individuato i criteri per la determinazione del corrispettivo da versare per la cessione in proprietà dell'area e

per l'eliminazione dei predetti vincoli ed approvato lo schema del presente atto;

- che a seguito di richiesta da parte dei signori [omissis] e [omissis], di definire l'acquisizione della proprietà, pro-quota, dell'area già concessa in diritto di superficie, come sopra indicata, con anche la contestuale eliminazione dei vincoli convenzionali relativi al prezzo massimo di cessione e di locazione, riferiti all'alloggio e relative pertinenze, come sopra identificato, il Comune di Scandicci con nota del 4 dicembre 2020 prot. 48834, preso atto del precedente versamento cui non fece seguito la stipula del Contratto, sentito nel merito anche il proprio Ufficio Legale circa le modalità da seguire per sopraggiungere alla stesura dell'atto di cui trattasi e che ha confermato la necessità di provvedere preventivamente ad un ricalcolo sulla base delle attuali disposizioni normative, ha comunicato ai predetti interessati che il prezzo a conguaglio della sola trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà riferita all'appartamento e relative pertinenze come sopra indicati, determinato con i criteri previsti nella predetta deliberazione consiliare n. 106/2014 è complessivamente pari ad Euro **13.179,29 (Euro Tredicimilacentosettantanove/29)**, precisando inoltre che non è stato calcolato il corrispettivo da versare per la rimozione dei vincoli convenzionali al prezzo massimo di cessione o locazione in quanto la sottoscrizione della nuova convenzione per la sola

trasformazione del diritto sull'area, consente di eliminare i suddetti vincoli essendo trascorsi più di venti anni dalla data della convenzione che ha ceduto il diritto di superficie, in base all'attuale formulazione della lett. a) del comma 46 dell'art.31 della L.448/1998;

- che al Comune di Scandicci è quindi pervenuto il versamento del corrispettivo a conguaglio richiesto, quale corrispettivo per la cessione pro-quota del diritto di proprietà sull'area già concessa in diritto di superficie come da bonifico separato codice riferimento: EA20121488272232P00280038080IT emesso in data 14 dicembre 2020 dalle Poste Italiane per l'importo di Euro 13.179,29 (tredicimilacentosettantanove virgola ventinove) quale conguaglio del corrispettivo per trasformazione di diritto di superficie in diritto di proprietà;

- che, per quanto sopra già detto, risultano soddisfatti tutti i requisiti necessari per cedere pro-quota, in ragione e pari alla quota millesimale condominiale di propria spettanza pari a 22,880/1000 (ventidue virgola ottocentoottanta millesimi), ai signori [omissis] e [omissis] la proprietà dell'area già concessa in diritto di superficie, come sopra indicata.

Quanto sopra premesso e ratificato, si da costituire elemento integrante e sostanziale di questo atto, i nominati Comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Il Comune di Scandicci cede, vende e trasferisce ai Signori

[omissis] e [omissis] proprietari dell'alloggio e relative pertinenze, realizzato sul lotto edificabile C del piano P.E.E.P DI VINGONE- COMPARTO OVEST, sito in Scandicci, località Vingone, Via Ponte di Formicola n.c.85, al piano quarto (quinto fuori terra) con ingresso dalla seconda porta a sinistra per chi salga le scale condominiali di vani cinque oltre servizi ed accessori con annessi cantina al piano terreno C/16 e posto macchina coperto 46, al piano terreno, rappresentati al Catasto Fabbricati del Comune di Scandicci nel Foglio 15 Particella 363 sub.29 come categoria A/2 classe 34 vani 7 superficie catastale mq.118 R.C. Euro 542,28 (quartiere e cantina) e dalla particella 363 sub.96 come categoria C/6 classe 6 consistenza e superficie catastale mq.89 R.C. Euro 30,68 (posto macchina coperto), che accettano ed acquistano la proprietà pro-quota, in ragione pari alla quota millesimale condominiale di propria spettanza pari a 22,880/1000 (ventidue virgola ottocentoottanta millesimi), di cui al regolamento di condominio del complesso immobiliare sito in Scandicci, località Vingone, Via Ponte di Formicola n.c.85 dell'area di complessivi mq. 2.350 costituente il predetto lotto edificabile, oggi rappresentata al Catasto Terreni del Comune di Scandicci nel foglio di mappa n.15 particella n.363, meglio individuata con bordatura in rosso nella planimetria indicativa, esaminata, sottoscritta dalle parti e da me Notaio ed allegata al presente atto sotto lettera "C", omessane da me Notaio la lettura

delle parti scritte per dispensa avutane dai Comparenti.

Articolo 2

Il rappresentante del Comune di Scandicci dichiara che l’area oggetto della presente cessione ha le caratteristiche risultanti dal “certificato di destinazione urbanistica” rilasciato dallo stesso comune in data e che, dalla data del rilascio, ad oggi, non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Tale certificato, in originale, viene allegato al presente atto sotto lettera “D”, omessane da me Notaio la lettura delle parti scritte per dispensa avutane dai Comparenti.

Si danno reciprocamente atto le parti che per le aree adibite ad attrezzature pubbliche, ricomprese fra gli spazi pubblici dallo strumento urbanistico, l’eventuale trasformazione rimane quindi subordinata alla destinazione prevista nel vigente Piano Operativo Comunale, fermo restando che anche nel caso sia possibile la trasformazione di tale aree, le stesse devono rimanere comunque aperte al pubblico.

Articolo 3

Il Comune di Scandicci, come sopra rappresentato, dà atto che con la sottoscrizione della presente convenzione, ricorrendone il presupposti essendo trascorsi più di 20 (venti) anni dalla data di sottoscrizione della convenzione con la quale era stato ceduto il diritto di superficie, tutti i vincoli convenzionali relativi alla determinazione del prezzo massimo di ces-

sione e del canone massimo di locazione relativi all'alloggio con relative pertinenze, come in premessa indicato, sono da considerarsi rimossi in base all'attuale formulazione della lettera a), comma 46, dell'articolo 31, della legge 23 dicembre 1998 n.448.

Articolo 4

Le parti danno atto che la proprietà dell'area oggetto della presente cessione viene trasferita, pro-quota, alla parte acquirente nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, niente escluso né eccettuato, con ogni diritto inerente ed accessorio, nonché con tutte le accessioni e pertinenze, servitù attive e passive se ed in quanto esistenti, posseduti dalla parte venditrice, la quale dichiara e garantisce che la proprietà trasferita con il presente atto é di sua esclusiva titolarità, libera da censi, livelli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi, come pure da qualunque altro onere e peso, obbligandosi alla rilevazione dell'acquirente in ogni caso di evizione e molestia a norma di legge.

Articolo 5

Le parti danno atto che a seguito della presente cessione, il diritto di superficie già concesso dal Comune con gli atti convenzionali citati in premessa risulta estinto, relativamente alla quota di millesimi sopracitata, per confusione tra titolare della relativa quota del diritto di proprietà e titolare della quota corrispondente del diritto di superficie.

Articolo 6

Il corrispettivo per la cessione di cui all'art. 1 è già stato interamente versato al Comune di Scandicci così come in premessa riportato e come meglio risulta dalle ricevute di pagamento presentate in copia dai cessionari.

Articolo 7

Ai sensi e per gli effetti di legge le parti dichiarano che la costruzione del fabbricato di cui l'unità abitativa, come sopra identificata, costituisce porzione, è avvenuta in forza dei seguenti provvedimenti edilizi abilitativi:
concessioni edilizie n. 648/79, 1183/82 e 1474/83 (Sanatoria).

Articolo 9

Le parti autorizzano le trascrizioni conseguenti al presente atto.

Il Comune di Scandicci rinuncia all'ipoteca legale esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità, anche in ordine al re impiego delle somme introitate.

Articolo 10

Le parti, da me Notaio richiamate sulle sanzioni penali previste dagli articoli 3 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, attestano, dichiarano e garantiscono, sotto la propria personale responsabilità e dichiaratesi edotte delle sanzioni penali di cui al suddetto D.P.R., in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 35, comma 22, del decreto legge

4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, così come modificato dall'art. 1, comma 48, della legge n. 296 del 2006:

- a) che il corrispettivo del presente atto è stato pagato:
- pari ad Euro 16.598,87 (sedicimilacinquecentonovantotto virgola ottantasette) mediante bonifico bancario emesso dalla Banca Cr Firenze spa in data 25 maggio 2009 a favore del Comune di Scandicci;
 - e pari ad Euro 13.179,29 (tredicimilacentosettantanove virgola ventinove) mediante bonifico sepa codice riferimento: EA20121488272232P00280038080IT emesso in data 14 dicembre 2020 dalle Poste Italiane a favore del Comune di Scandicci.

b) che non si sono avvalse di alcun mediatore per la conclusione dell'affare di cui al presente atto;

c) di essere edotte della sanzione amministrativa prevista dal citato decreto legge n. 223 del 2006 in caso di omessa, incompleta e mendace indicazione dei predetti dati.

Articolo 11

Tutte le spese, imposte e tasse comunque dovute per il presente atto e ad esso conseguenti, ivi comprese quelle notarili e di volturazione e trascrizione sono a carico dei signori [omissis] e [omissis], che se le assumono, i quali chiedono i benefici fiscali di cui all'art.3, comma 81 della legge n.549/1995, nonché dell'art.32 comma 2 del D.P.R. 601/1973, e cioè l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e

l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali.

La presente assegnazione di area in diritto di proprietà non rientra nel campo di applicazione dell'I.V.A., ai sensi del comma 19 bis dell'art. 36 del D.L. 30/8/1993 n. 331 convertito con legge 29/10/1993 n. 427.

Quest'atto, scritto e memorizzato tramite strumentazione elettronica, da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano per _____ pagine di _____ fogli, viene da me Notaio letto ai Comparenti che approvano e sottoscrivono _____ alle ore _____